

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI LECCE

Al Sig. Presidente della Corte d'Appello – LECCE

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello – LECCE

Al Sig. Presidente del Tribunale per i Minorenni – LECCE

Al Sig. Presidente del Tribunale – LECCE

Al Sig. Presidente del Tribunale – BRINDISI

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni LECCE

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale – LECCE

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale – BRINDISI

> Al Sig. Presidente dell'Ordine dei Medici – LECCE

> Al Sig. Presidente dell'Ordine dei Medici – BRINDISI

> Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Psicologi – LECCE

> Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Psicologi – BRINDISI

Al Sig. Rettore dell'Università degli Studi del Salento - LECCE

Al Sig. Direttore Generale dell'A.S.L. - LECCE

IL PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
MASTROPASQUA
Dott. Giuseppe

Al Sig. Direttore Generale dell'A.S.L. - BRINDISI

Al Sig. Direttore dell'U.D.E.P.E. - LECCE

Al Sig. Direttore dell'U.E.P.E. - BRINDISI

Al Sig. Prefetto - LECCE

Al Sig. Prefetto - BRINDISI

Al Sig. Questore - LECCE

Al Sig. Questore - BRINDISI

Al Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri – LECCE

> Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza – LECCE ciotti.stefano@gdf.it

Al Comandante dell'Aeronautica Militare 61° Stormo con sede in GALATINA aerostormo@postacert.difesa.it

Al Comandante della Scuola di Cavalleria – LECCE scuola_cavalleria@postacert.difesa.it

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati – LECCE

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati – BRINDISI

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA Dott. Giuseppe MASTROPASQUA

- -

OGGETTO: bando per aspiranti Esperti del Tribunale di Sorveglianza di Lecce relativo al triennio 2026-2028, di cui all'art. 5, comma 2 della Circolare del C.S.M. del 16.10.2024 prot. P 19359 – Riapertura dei termini di presentazione delle domande, dalle ore 10,00 del 7 gennaio 2025 alle ore 14,00 del 13 gennaio 2025- disposta dal C.S.M. con delibera del 18.12.24 trasmessa con nota del 23.12.24 prot. n. P24255.

Il Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 16 ottobre 2024, trasmessa con nota del 21 ottobre 2024 prot. P 19359, approvava l'allegato Bando relativo alla nomina e conferma degli aspiranti Esperti presso il Tribunale di Sorveglianza per il triennio 2026-2028.

I posti in organico presso il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, fatte salve diverse determinazioni del Consiglio Superiore della Magistratura, sono in numero di diciotto.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 4 del Bando allegato, la domanda poteva essere presentata dalle ore 10,00 del 12 novembre 2024 alle ore 10,00 del 12 dicembre 2024 esclusivamente per via telematica mediante collegamento all'URL https://concorsi.csm.it/onorari e compilazione dell'apposito modulo.

Nell'allegato Bando erano indicati in dettaglio i termini e le modalità di presentazione della domanda.

Tuttavia, il Consiglio Superiore della Magistratura con l'allegata delibera del 18.12.24, trasmessa con nota del 23.12.24 prot. n. P24255 ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domane dalle ore 10,00 del 7 gennaio 2025 alle ore 14,00 del 13 gennaio 2025.

Le SS.LL. vogliano cortesemente dare la massima pubblicità alla presente nota ed agli atti allegati nelle forme e con i mezzi ritenuti più opportuni ed efficaci.


Si dispone che la presente nota e gli atti allegati -a cura del MAGRIF dott. Ivan Madaro- vengano pubblicati sul sito online del Tribunale di Sorveglianza.

Per ogni ulteriore informazione, è possibile rivolgersi alla Segreteria di questo Tribunale di Sorveglianza nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Lecce, 3 gennaio 2025.

Presidente del Tribunale di Sorveglianza
Giuseppe MASTROPASQUA
Monitori





Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Deel Stille of The Miles 1.0. 2. A. Sauch

Al sig. MINISTRO della GIUSTIZIA R O M A

Al Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione Generale dei Magistrati MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti delle Corti di Appello LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello LORO SEDI

Ai Consigli Giudiziari presso le Corti di Appello LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 65/VA/2024

Criteri per la nomina e conferma e sullo status degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2026 -2028.

Riapertura dei termini di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 18 dicembre 2024, ha adottato Ia seguente delibera:

"Il Consiglio,



Roma 23/12/2024
Protocollo P24255/2024

Vista la delibera consiliare CSM P-19359/2024 del 21 ottobre 2024 con la quale veniva approvata la circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo status degli esperti dei Tribunali di sorveglianza nonché il relativo bando di selezione per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2026-2028;

Vista la nota in data 16 dicembre 2024 dell'ufficio USI (Ufficio per lo sviluppo informatico) con la quale si comunica che vi è stato un mal funzionamento della piattaforma di acquisizione delle domande on-line per la partecipazione alla procedura di selezione per la nomina e conferma degli esperti di sorveglianza;

Rilevato che è lo stesso Consiglio superiore della magistratura che con apposita delibera determina le modalità di formulazione del relativo bando di selezione per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza nonché il termine per la presentazione delle domande. L'art. 4 del citato bando di selezione rubricato "Presentazione telematica delle domande di nomina o di conferma", infatti, nel disciplinare i termini ed i modi di presentazione della domanda nomina o di conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza prevede espressamente che la stessa dove essere inviata, a pena di inammissibilità, esclusivamente per via telematica nel periodo compreso tra il 12 novembre 2024 ore 10:00 e il 12 dicembre 2024 ore 10:00;

Considerato che si ritiene necessario prorogare i termini di cui all'art. 4 del bando di selezione, per un periodo oltremodo congro, al fine di compensare i disagi arrecati dal mal funzionamento del sistema di acquisizione delle domande on line, e, pertanto, di riaprire i termini per la presentazione della domanda di nomina o conferma nell'incarico di esperto di sorveglianza, per il triennio 2026-2028, dal 7 gennaio 2025 ore 10:00 al 13 gennaio 2025 ore 14:00;

Rilevato, pertanto, che la riapertura dei termini di cui all'art. 4 del bando di selezione impone conseguentemente il posticipo dei termini di cui all'articolo 6, commi 8 e 9 del bando di selezione c, pertanto i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza dovranno tramettere entro il 7 aprile 2025, anziché entro il 10 marzo 2025, tutti gli atti di cui al citato art. 6, mentre, i Consigli giudiziari trasmetteranno al Consiglio superiore della magistratura entro il 13 maggio 2025, anziché entro il 21 aprile 2025, tutti gli atti di cui alla procedura di selezione;

Considerato, infine, che il bando di selezione di cui alla delibera CSM P-19359/2024 del 21 ottobre 2024 stabilisce che non appena ricevuto il bando i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza predispongono adeguate forme di pubblicità dello stesso (mediante notizia ai Dipartimenti universitari interessati, all'Ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti, alle A.S.L., ecc); Tutto ciò premesso

delibera

- a) di riaprire i termini di cui all'art. 4, del bando di selezione CSM P-19359/2024 del 21 ottobre 2024 per la presentazione della domanda di nomina o conferma nell'incarico di esperto del tribunale di sorveglianza, per il triennio 2026-2028, dal 7 gennaio 2025 ore 10:00 al 13 gennaio 2025 ore 14:00;
- b) di posticipare il termine di cui all'art. 6, comma 8 del bando di selezione CSM P-19359/2024 del 21 ottobre 2024, dal 10 marzo 2025 al 7 aprile 2025;
- e) di posticipare il termine di cui all'art. 6, comma 9 del bando di selezione CSM P-19359/2024 del 21 ottobre 2024, dal 21 aprile 2025 al 13 maggio 2025;
- d) di invitare i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza a predisporre adeguate forme di pubblicità della presente delibera (mediante notizia ai Dipartimenti universitari interessati, all'Ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti, alle A.S.L., ecc). "

ESEGRETARIO GENERALE Roberto Mucci

Judelleei'



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI LECCE

Prot. n. **2267** /2024

Lecce, 23 ottobre 2024

Al Sig. Presidente della Corte d'Appello – LECCE

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello – LECCE

> Al Sig. Presidente del Tribunale per i Minorenni – LECCE

> > Al Sig. Presidente del Tribunale – LECCE

Al Sig. Presidente del Tribunale – BRINDISI

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni LECCE

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale – LECCE

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale – BRINDISI

Al Sig. Presidente dell'Ordine dei Medici – LECCE

Al Sig. Presidente dell'Ordine dei Medici – BRINDISI

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Psicologi – LECCE

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Psicologi – BRINDISI

Al Sig. Rettore dell'Università degli Studi del Salento - LECCE

IL PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
DOIT. GIUSEPPE MASTROPASQUA
LI DI SORVEGLIANZA
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
DOIT. GIUSEPPE MASTROPASQUA
LI DI SORVEGLIANZA
LI DI SORVEGLIA

Al Sig. Direttore Generale dell'A.S.L. - LECCE

Al Sig. Direttore Generale dell'A.S.L. - BRINDISI

Al Sig. Direttore dell'U.D.E.P.E. - LECCE

Al Sig. Direttore dell'U.E.P.E. - BRINDISI

Al Sig. Prefetto - LECCE

Al Sig. Prefetto - BRINDISI

Al Sig. Questore - LECCE

Al Sig. Questore - BRINDISI

Al Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri – LECCE

> Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza – LECCE ciotti.stefano@gdf.it

Al Comandante dell'Acronautica Militare 61° Stormo con sede in GALATINA aerostormo@postacert.difesa.it

Al Comandante della Scuola di Cavalleria – LECCE scuola_cavalleria@postacert.difesa.it

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati – LECCE

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati – BRINDISI

OGGETTO: bando per aspiranti Esperti del Tribunale di Sorveglianza di Lecce relativo al triennio 2026-2028, di cui all'art. 5, comma 2 della Circolare del C.S.M. del 16.10.2024 prot. P 19359.

Si comunica che il Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 16 ottobre 2024, trasmessa con nota del 21 ottobre 2024 prot. P 19359, ha approvato l'allegato Bando relativo alla nomina e conferma degli aspiranti Esperti presso il Tribunale di Sorveglianza per il triennio 2026-2028.

IL PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE DI/SORVEGLIANZA
Dott. Giuseppe MASTROPASQUA

٠,

2

I posti in organico presso il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, fatte salve diverse determinazioni del Consiglio Superiore della Magistratura, sono in numero di diciotto.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 4 del Bando allegato, la domanda può essere presentata dalle ore 10,00 del 12 novembre 2024 alle ore 10,00 del 12 dicembre 2024 esclusivamente per via telematica mediante collegamento all'URL https://concorsi.csm.it/onorari e compilazione dell'apposito modulo.


In ogni caso si rappresenta che nell'allegato Bando sono indicati in dettaglio i termini e le modalità di presentazione della domanda.

Le SS.LL. vogliano cortesemente dare la massima pubblicità alla presente nota ed all'allegato Bando nelle forme e con i mezzi ritenuti più opportuni ed efficaci.

Si dispone che la presente nota e l'allegato Bando -a cura del MAGRIF dott. Ivan Madarovengano pubblicati sul sito online del Tribunale di Sorveglianza.

Per ogni ulteriore informazione, è possibile rivolgersi alla Segreteria di questo Tribunale di Sorveglianza nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

> Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza Giuseppe MASTROPASQUA



BANDO RELATIVO ALLA NOMINA E CONFERMA DEGLI ESPERTI DEI TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA PER IL TRIENNIO 2026-2028

Art. 1

Requisiti per la presentazione della domanda di nomina o di conferma

- I. Possono presentare domanda per la nomina o la conferma a esperto del tribunale di sorveglianza per il triennio 2026-2028 gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) esercizio dei diritti civili e politici;
 - c) idoneità fisica e psichica;
- d) inesistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 7 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa alla nomina e conferma e sullo status degli esperti di sorveglianza per il triennio 2026-2028, tenendo presente che non potranno essere proposti per la oomina o conferma a esperto di sorveglianza coloro che non abbiano avuto in passato la conferma per inidoneità all'incarico nelle medesime funzioni o nelle funzioni di giudice onorario minorile ovvero in altre funzioni di magistrato onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;
- e) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
- f) abbia tenuto condotta incensurabile, così come previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della valutazione della condotta si tiene conto delle risultanze del casellario giudiziale e degli eventuali carichi pendenti (autocertificati dall'aspirante con le modalità di cui al successivo art. 4, comma 7) nonché di apposita informativa del Prefetto (richiesta ai sensi del successivo art. 6, comma 7).
- 2. L'aspirante deve, inoltre, essere un "professionista esperto in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché, in mediazione culturale o interprete o docente di scienze criminalistiche" (articoli 70, comma 3, e 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354).
- 3. Rientra nelle materie anzidette, intese in senso lato, anche alla luce delle competenze del Tribunale di sorveglianza, la specializzazione in medicina.
- 4. La qualità di esperto non presuppone necessariamente il conseguimento della laurea, ma l'attributo di "professionista" lo rende, di fatto, imprescindibile, almeno di norma. Quanto agli "esperti in servizio sociale", ove non sia possibile avvalersi di un laureato che abbia competenza in tale campo, può soccorrere anche il diploma specialistico di livello intermedio.
- 5. L'affiancamento dei termini "professionista" ed "esperto" evidenzia che, ai fini della nomina, il titolo di studio deve accompagnarsi a una specifica esperienza professionale. Tale esperienza deve essere attuale o, comunque, recente e dimostrativa del perdurare di competenze e sensibilità qualificate.

Art. 2 Limiti di età

- I. Per la nomina a esperto del tribunale di sorveglianza è necessario avere compiuto il trentesimo anno di età. Tale requisito deve sussistere alla data del 31 dicembre 2025.
- 2. L'esercizio delle funzioni di esperto del tribunale di sorveglianza non può protrarsi oltre il compimento del settantesimo anno di età. Conseguentemente, al fine di evitare periodi di permanenza nell'incarico inferiori al triennio, non può essere nominato o confermato esperto di

Roma 21/10/2024
Protocollo P19359/2024

sorveglianza chi abbia compiuto, al 31 dicembre 2025, il sessantasettesimo anno di età.

Art. 3 Conferma nell'incarico

- 1. Gli esperti del tribunale di sorveglianza durano in carica tre anni e sono nominati con le modalità previste nell'art. 6 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo *status* degli esperti di sorveglianza per il triennio 2026-2028.
- 2. Essi possono essere confermati sulla base dei seguenti criteri (determinati dalla necessità di equilibrare l'esigenza di non disperdere esperienze destinate ad incrementarsi nel tempo e quella di avvicendare competenze e sensibilità nuove, in una materia nella quale è notevolmente eresciuto il peso delle conoscenze scientifiche):
- a) decorso il primo triennio, l'esperto può essere confermato sulla base della sola valutazione di tale periodo di esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla comparazione con nuovi aspiranti. A tal fine il parere del Presidente dell'ufficio di appartenenza deve indicare la qualità e le caratteristiche dell'attività svolta, dando specificamente atto di eventuali concreti e dettagliati profili di demerito ostativi alla conferma. L'esperto di sorveglianza nominato nel corso del triennio in sostituzione di altro magistrato onorario dovrà essere valutato tenuto conto dei criteri adottati per la nomina ed inserito nella graduatoria di cui all'art. 6, comma 6, lettera c), del presente bando;
- b) decorso il secondo triennio, l'esperto può essere ulteriormente confermato solo previo giudizio di comparazione anche con i nuovi aspiranti. Ai fini della comparazione il magistrato onorario dovrà essere inserito nella graduatoria di cui all'art. 6, comma 6, lettera c), del presente bando (tenuto conto del punteggio riportato nella scheda di valutazione candidato). Il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie come esperto di sorveglianza non è valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio; a parità di punteggio è preferito l'aspirante più giovane di età;
- c) per i trienni successivi al terzo, anche non consecutivo, la conferma è possibile previo giudizio di comparazione, in presenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale del magistrato onorario. Il giudizio di comparazione deve essere analiticamente motivato e va formulato tenendo conto in via esclusiva delle competenze e dei titoli extragiudiziari, senza alcun riferimento alla professionalità acquisita nell'esercizio delle funzioni onorarie. Ai fini della comparazione il magistrato onorario dovrà essere inserito nella graduatoria di cui all'art. 6, comma 6, lettera c), del presente bando (tenuto conto del punteggio riportato nella scheda di valutazione candidato). Il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie come esperto di sorveglianza non è valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio; a parità di punteggio è preferito l'aspirante più giovane di età;
- 3. Ogni triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno iniziale, a prescindere dalla data del decreto di nomina e della conseguente presa di possesso. Ai fini del computo dei trienni non si tiene conto delle frazioni maturate in caso di nomina intervenuta in corso di triennio in sostituzione di altri esperti cessati dall'incarico.

Articolo 4 Presentazione telematica delle domande di nomina o di conferma

- 1. La domanda di nomina o di conferma a esperto di sorveglianza deve essere presentata dal 12 novembre 2024 ore 10:00 al 12 dicembre 2024 ore 10:00. Ogni aspirante può presentare la domanda per un solo Tribunale di sorveglianza.
- 2. La domanda di nomina o di conferma deve essere inviata esclusivamente per via telematica,

Roma 21/10/2024 17:10 16:12
Protocollo P19359/2024

con le modalità di seguito indicate, entro il termine di cui al comma precedente. Il candidato deve collegarsi all'URL "https://concorsi.csm.it/onorari" per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda. Per effettuare la registrazione occorre inserire:

- cognome e nome;
- data di nascita;
- codice fiscale;
- posta elettronica ordinaria (non certificata no pec);
- codice di sicurezza (password).
- 3. La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando l'apposito modulo collegandosi all'indirizzo URL "https://concorsi.esm.it/onorari". Il candidato, collegandosi al predetto indirizzo, completerà la domanda inserendo i dati richiesti. Completata la fase di inserimento dei dati, il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce e, unitamente a fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti attestanti i requisiti ed i titoli posseduti, scansionarla in formato pdf ed effettuare l'upload del file. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. Per completare la procedura, il candidato deve effettuare l'upload del file "domanda di nomina e conferma a esperto di sorveglianza" - contenente la domanda, la fotocopia del documento di identità in corso di validità e la dichiarazione attestante i requisiti ed i titoli posseduti - e procedere all'invio del file stesso. In assenza di invio, la domanda è irricevibile. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. In caso di più invii, l'Amministrazione prenderà in considerazione la domanda inviata per ultima. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda. Le modalità operative di compilazione ed invio all'indirizzo domanda saranno disponibili nella pagina web telematico della https://concorsi.csm.it/onorari dal 12 novembre 2024 alle ore 10:00.
- 4. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.
- 5. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.
- 6. Nella domanda di nomina o conferma deve essere specificato il possesso del requisito di professionista esperto in una delle materie di cui agli artt. 70, comma 3 e 80, comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e ss.mm.ii. ovvero in una delle materie o specializzazioni di cui all'art 1 del presente bando;
- 7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:
 - a) il proprio cognome e nome;
 - b) la data e il luogo di nascita;
 - c) il codice fiscale;
 - d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
- e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
 - f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;
 - g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - i) di avere l'idoneità fisica e psichica;
- l) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- m) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

Roma 21/10/2024 17:10 16:12
Protocollo P19359/2024

- n) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
- o) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
- p) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 7 della circolare concernente i Criteri per la nomina e conferma degli esperti di sorveglianza per il triennio 2026-2028;
- q) di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;
- r) di impegnarsi, a seconda del proprio status: a non esercitare la professione forense in materia penale davanti gli uffici giudiziari del distretto di competenza del Tribunale di sorveglianza presso il quale svolge le funzioni di esperto di sorveglianza; a cessare dall'incarico di magistrato onorario e di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre la data d'inizio dell'incarico; ad astenersi dallo svolgere l'attività di consulente tecnico d'ufficio o di parte nel distretto giudiziario di appartenenza; a cessare dall'incarico di esperto incaricato dell'osservazione e del trattamento di cui all'art. 80, quarto comma, dell'Ordinamento penitenziario: a non assumere, per tutta la durata dell'incarico di esperto di sorveglianza, cariche rappresentative in strutture di accoglienza ove vengono inseriti soggetti da parte dall'autorità giudiziaria e a non partecipare, per tutta la durata dell'incarico di esperto di sorveglianza, alla gestione complessiva delle medesime strutture, a non prestare a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito e a non far parte degli organi sociali di società che le gestiscono, nonché a rinunziarvi, se già si rivestano tali ruoli o cariche, prima di assumere le funzioni di esperto; a non svolgere, per tutta la durata dell'incarico di esperto di sorveglianza, attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo di strutture di accoglienza, pubbliche o private, ove vengono inseriti soggetti da parte dall'autorità giudiziaria e a rinunziarvi, se già si svolgano tali attività, prima di assumere le funzioni di esperto;
- s) il numero di presenze settimanali tendenzialmente assicurate, fino ad un massimo di tre. Per i posti di esperto di sorveglianza negli uffici aventi sede nella Provincia autonoma di Bolzano:
- t) di essere in possesso del certificato di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, rilasciato dal Tribunale di Bolzano ai sensi dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. L'Amministrazione si riserva di verificare presso il Tribunale di Bolzano il possesso in capo all'aspirante del requisito di cui trattasi;
- u) di essere in possesso dell'attestato di conoscenza o titolo equipollente delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 75, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio "diploma di laurea".
- 8. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'articolo 1 ed ai commi 6 e 7 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.
- 9. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 10. Alla domanda devono essere allegate a pena di inammissibilità:
- a) nulla-osta allo svolgimento delle funzioni di esperto di sorveglianza rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina o alla conferma sia dipendente pubblico o privato;
- b) autorelazione con la quale in forma descrittiva l'aspirante espone le proprie esperienze professionali ritenute significative in relazione alla funzione da svolgere;
 - c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ex articoli 46 e 47 del D.P.R.

Roma 21/10/2024
Protocollo P19359/2024

IIC

28 dicembre 2000 n. 445 attestante: i titoli di studio posseduti con l'indicazione specifica del voto conseguito; le attività svolte; la partecipazione a corsi e seminari anche in qualità di relatore o docente; le pubblicazioni effettuate secondo le indicazioni di cui al modello "A" allegato;

d) fotocopia di un documento di riconoscimento;

e) dichiarazione relativa al numero di presenze settimanali tendenzialmente assicurate, fino ad un massimo di tre.

11. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda. Entro tali termini, la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui al presente articolo.

12. L'aspirante deve comunque essere in possesso della documentazione idonea ad attestare il contenuto della dichiarazione di cui alla lettera c) del precedente comma 10, da fornire all'Amministrazione su richiesta.

13. L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel presente articolo determina l'inammissibilità della domanda.

14. L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii..

Art. 5 Procedura di annullamento o di revoca della domanda.

1. Gli interessati possono presentare domanda di nomina di esperto per un solo Tribunale di sorveglianza.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente bando, in caso di più invii della domanda per lo stesso Tribunale di sorveglianza, l'Amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. L'aspirante che intenda proporre domanda per un Tribunale di sorveglianza di un diverso distretto di Corte di appello dovrà procedere alla revoca della domanda precedentemente inviata. Solo previa revoca di tale domanda l'aspirante potrà partecipare alla procedura di selezione di diverso distretto.

4. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

Art. 6

Procedimento di nomina o di conferma Obblighi dei Presidenti degli uffici e dei Consigli giudiziari

1. Non appena ricevuto il presente bando i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza predispongono adeguate forme di pubblicità dello stesso (mediante notizia ai Dipartimenti universitari interessati, all'Ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti, alle A.S.L., ecc.), provvedendo altresì alle opportune informazioni in ordine ai posti in organico e alle modalità di presentazione delle domande.

2. Una volta pervenute le domande, il Presidente del Tribunale di sorveglianza costituisce per la valutazione delle stesse, una Commissione composta dai magistrati di sorveglianza del distretto e da due esperti dell'ufficio estratti a sorte tra coloro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico. Nel caso in cui non ricorrano tali ipotesi la Commissione è validamente costituita con la sola presenza dei componenti togati. La Commissione così costituita può

Roma 21/10/2024 Protocollo P19359/2024

deliberare la costituzione al suo interno di più sottocommissioni composte da magistrati togati ed onorari, con maggioranza di componenti togati.

- 3. Prima di procedere alla valutazione delle domande, la Commissione, acquisita una relazione all'uopo redatta dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza e tenuto conto dell'attività svolta dal Tribunale di Sorveglianza nell'ultimo triennio, individua il numero di professionisti esperti in una delle materie di cui agli artt. 70, comma 3 e 80, comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e ss.mm.ii. ovvero in una delle materie o specializzazioni di cui all'art 1 del presente bando, necessario nell'ottica della migliore funzionalità dell'Ufficio giudiziario. La Commissione determina altresì, sulla base di quanto precede, i criteri che saranno seguiti nel caso di mancanza di aspiranti in una delle materie sopraindicate, al fine della nomina o della conferma del candidato della tipologia più affine a quella per la quale non vi siano aspiranti. Delle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni è redatto apposito verbale.
- 4. Ai fini della valutazione delle domande di nomina e conferma di cui al comma 2, la Commissione procede alla attribuzione di punteggi in ordine ai titoli e alle esperienze professionali posseduti dagli aspiranti, compilando per ogni candidato apposita scheda di valutazione.
- 5. In presenza di domanda di conferma il Dirigente dell'ufficio redige e poi trasmette al Consiglio giudiziario con la documentazione prevista dal successivo comma 6 un rapporto informativo, dando atto di eventuali concreti e dettagliati profili di demerito ostativi alla conferma, segnalando, se presenti, specifici elementi di conoscenza.
- 6. La Commissione di cui al comma 2 predispone:
- a) l'elenco degli esperti per i quali si chiede la conferma nell'incarico per il secondo triennio con l'indicazione per ciascuno della competenza professionale, della qualifica, delle attitudini e delle specifiche competenze;
- b) l'elenco degli esperti per i quali, pur in presenza di domanda, non viene proposta la conferma per inidoneità;
- c) una graduatoria unica di tutti gli aspiranti alla nomina e alla conferma (dopo il secondo triennio e per i trienni successivi) con l'indicazione per ciascuno di loro della qualifica e punteggio attribuito. Nella predetta graduatoria dovranno esseri inseriti, ai fini della comparazione, anche gli esperti di sorveglianza nominati nel corso del triennio in sostituzione di altro magistrato onorario cessato dall'incarico.
- 7. Formata la graduatoria di cui al comma precedente, la Commissione, anche mediante le sottocommissioni eventualmente costituite, previa acquisizione di informativa del Prefetto sulla condotta di ciascun aspirante da ammettere al colloquio, procede ai colloqui di un numero di aspiranti pari almeno al doppio degli esperti da nominare o confermare per trienni successivi al secondo, attribuendo all'esito dei colloqui un punteggio da 1 a 10 punti, che si aggiunge al punteggio assegnato con le modalità di cui al comma 4, al fine di predisporre la graduatoria definitiva dei candidati.
- 8. Entro il 10 marzo 2025 i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza trasmettono al Consiglio giudiziario competente per territorio per il relativo parere le domande di nomina o di conferma, corredate dal rapporto redatto ai sensi del comma 5 e dagli elenchi di cui al comma 6 che precede, con i verbali delle riunioni della Commissione di cui al comma 2 e con ogni ulteriore informazione ritenuta utile. Alle domande è altresì allegata specifica informativa circa le forme di pubblicità del presente bando adottate ai sensi del precedente comma I.
- 9. I Consigli giudiziari trasmettono al Consiglio superiore della magistratura le domande con il relativo parere entro il 21 aprile 2025.
- 10. Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla nomina degli esperti dei tribunali di sorveglianza e trasmette le deliberazioni al Ministro della giustizia per l'emissione dei relativi decreti.

63m Roma 21/10/2024 Protocollo P19359/2024

Art. 7 Incompatibilità

1. Non possono esercitare le funzioni di esperto del tribunale di sorveglianza:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli esperti incaricati dell'osservazione e del trattamento di cui all'art. 80, comma 4, dell'ordinamento penitenziario operanti nel distretto nonché i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria;

e) coloro che hanno vincoli di parentela fino al terzo grado e di affinità fino al secondo grado con operatori penitenziari del distretto;

f) gli avvocati che esercitano la professione forense in materia penale nel distretto di competenza del Tribunale di sorveglianza.

2. Sono estese agli esperti del tribunale di sorveglianza le incompatibilità previste dall'art. 16 dell'ordinamento giudiziario, limitatamente a quelle derivanti dall'esercizio di funzioni giudiziarie, quale magistrato onorario, ovunque svolte.

- 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, non sussistono per gli esperti le incompatibilità derivanti dallo svolgimento di attività private, libere o impiegatizie diverse da quelle sopra indicate, sempre che non si ritenga, con motivato apprezzamento da effettuarsi caso per caso, che esse possano incidere sull'indipendenza del magistrato onorario, o ingenerare timori di parzialità. 4. In caso di iscrizione all'Ordine degli avvocati, l'esperto deve astenersi dall'esercizio della professione forense in materia penale davanti agli uffici giudiziari del distretto di competenza del
- professione forense in materia penale davanti agli uffici giudiziari del distretto di competenza del Tribunale di sorveglianza presso il quale svolge le funzioni di esperto di sorveglianza e. in ogni caso, in relazione a procedimenti che comunque coinvolgono soggetti che sono stati o sono sottoposti a procedimenti di competenza del Tribunale di sorveglianza nell'ambito del medesimo distretto e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso.
- 5. L'esperto iscritto negli albi dei consulenti tecnici del Tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve astenersi dallo svolgimento di consulenze tecniche di ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso. In ogni caso, l'esperto iscritto negli albi dei consulenti tecnici del Tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve segnalare al Presidente del Tribunale di sorveglianza gli incarichi di consulente tecnico svolti (di ufficio o di parte in altri distretti) precedentemente ricevuti e quelli che riceve nel corso del triennio al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine alla nomina, alla conferma o alla permanenza nell'incarico.
- 6. Salvo quanto previsto al comma 9, non sussistono per gli esperti di sorveglianza le incompatibilità derivanti da un pubblico impiego diverso da quelli sopra indicati, sempre che le esigenze del medesimo siano compatibili con le disponibilità di tempo e di impegno richieste dall'incarico onorifico, e sempre che lo specifico impiego non contrasti con la necessaria terzietà del giudice. Nei casi d'incertezza quanto alla disponibilità di tempo deve essere acquisita una dichiarazione di disponibilità dell'aspirante e della Amministrazione di appartenenza.
- 7. Non si estendono agli esperti di sorveglianza le incompatibilità per vincoli di parentela o affinità previste dagli artt. 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario fermo restando l'obbligo di astensione nei casi previsti dal codice di procedura penale. Tuttavia i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza devono segnalare al Consiglio superiore della magistratura, al fine della nomina e della eventuale revoca, tutte le situazioni che ove sussistessero in capo a magistrati potrebbero dar luogo a profili di incompatibilità ai sensi degli articoli citati. Deve costituire oggetto di

Roma 21/10/2024
Protocollo P19359/2024

segnalazione, in particolare, l'eventuale vincolo di parentela, affinità o coniugio, al quale sono parificate la convivenza, anche di fatto, e la condizione di parte dell'unione civile, dell'esperto di sorveglianza con altri esperti del tribunale e con magistrati togati operanti nell'ufficio nonché, nel caso di esercizio della professione legale da parte dell'esperto o del congiunto, il tipo e l'ampiezza dello stesso.

- 8. Se l'esperto di sorveglianza svolge attività di operatore socio-sanitario dei servizi territoriali, pubblici o privati, o vi collabora a qualsiasi titolo, è necessario che ne sia assicurata la posizione di terzietà rispetto ai procedimenti trattati; in ogni caso, l'esperto non può trattare procedure seguite dai servizi territoriali con i quali egli a qualsiasi titolo collabora, venendosi altrimenti a configurare una ipotesi di astensione. Il Dirigente dell'ufficio giudiziario cura che ogni interferenza o confusione dei ruoli sia evitata, anche attraverso l'applicazione delle regole fissate dal Consiglio superiore della magistratura nella circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari.
- 9. Non possono esercitare le funzioni di esperto di sorveglianza coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture di accoglienza ove vengono inseriti soggetti da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono. La stessa previsione si applica a coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture medesime, pubbliche o private. L'esperto di sorveglianza, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette e, se già ricoperti, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni.
- 10. Le incompatibilità previste nei commi precedenti ricorrono anche nel caso in cui quelle cariche o quei ruoli siano rivestiti da parenti sino al secondo grado, da affini in primo grado, dal coniuge, dal convivente, anche di fatto, o dalla parte dell'unione civile.
- 11. Spetta al Presidente del Tribunale di sorveglianza fornire al Consiglio superiore della magistratura ogni utile elemento di giudizio ai fini della valutazione della domanda di nomina o di conferma ovvero ai fini della revoca dell'incarico.
- 12. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza vigila altresì sulla permanenza, durante tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, dei requisiti di cui all'art. 1, provvedendo ove necessario a controlli a campione ed attivando senza ritardo la procedura per la revoca o la decadenza dall'incarico in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

- 1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina o conferma ad esperto del tribunale di sorveglianza. I dati così raccolti sono trattati dal tribunale di sorveglianza, dal Consiglio giudiziario competente e dal Consiglio superiore della magistratura.
- 2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.
- 3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina o di conferma.
- 4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
- 5. Il Consiglio superiore della magistratura e i Consigli giudiziari territorialmente competenti nonché i presidenti dei tribunali di sorveglianza sono responsabili del trattamento dei dati

personali.

Roma 21/10/2024 Protocollo P19359/2024

Articolo 9

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

- 1. Le informazioni relative alle conclusione della presente procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet "www.csm.it", alla voce "magistratura → magistratura onoraria → bandi di concorso". In particolare saranno disponibili:
 - a) le delibere relative alle nomine e conferme degli esperti di sorveglianza;
- b) la graduatoria degli aspiranti alla nomina e/o conferma nell'incarico di esperto di sorveglianza, nonché il punteggio riportato dai singoli candidati.

Art. 10 Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente bando si fa espresso rinvio alla circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo status degli esperti di sorveglianza per il triennio 2026-2028. "

SEGRETARIO GENERALE Roberto Mucci

Mid Meci

			Z ₋ 10 16:12
50	Roma	21/10/2024	7
Esm	Protocollo	P 19359/2024	
L			J/#
			/ nc

(Mod. A)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO (Art. 46 e art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

(Alla presente dichiarazione sostitutiva di certificazione dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità)

	Dati della persona dichiarante
Cognome	
Nome	
Luogo di nascita	Prov.
Data di nascita	
Codice fiscale	
Residente in	
Via	Сар
Telefono/Cellulare	
Mail	
avvalendosi delle disposizioni di c sanzioni penali per le false attes medesimo D.P.R. sotto la propria i	cui all'art. 46 e art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole de stazioni e per le mendaci dichiarazioni previste dall'art. 76 de responsabilità,
	DICHIARA
I) DI ESSERE IN POSSESSO I	DEI SEGUENTI TITOLI DI STUDIO:
	Laurea specialistica Laurea
	on la votazione;

U)	conseguito presso l'Università di
c)	Master universitario di I o II livello (corrispondente almeno a 60 CFU)
	conseguito presso l'Università di
d)	Corso di perfezionamento post lauream di durata almeno annuale,
	conseguito presso l'Università di
	in data;
e)	Altro titolo
2)	DI ESSERE AUTORE DELLE SEGUENTI PUBBLICAZIONI
a)	Autore/i titolo pubblicazione editore data pubblicazione composta da numero pag; legare frontespizio ed indice della pubblicazione - con dichiarazione di conformità all'originale)
	Autore/i titolo pubblicazione editore data pubblicazione composta da numero pag. legare frontespizio ed indice della pubblicazione - con dichiarazione di conformità all'originale)
c)	Autore/i
	titolo pubblicazioneeditore
(al	data pubblicazione; legare frontespizio ed indice della pubblicazione - con dichiarazione di conformità all'originale)
d)	Autore/i
, .	titolo pubblicazione
ini	iegare timbleshizio ed indice della hubblicazione • con dichiarazione di conformita dii originale)

		1	Z-10 16:12
0	Roma	21/10/2024	٦, ٦
Esin	Protocollo	P 19359/2024	
<u> </u>		 -	J_#
			/ nc

	rsi di formazione Titolo:
41,	in data per il totale di ore
	organizzato da
	svoltosi presso
b)	Titolo:
	in data per il totale di ore
	organizzato da
c)	Titolo:
	in data per il totale di ore organizzato da
	svoltosi presso
d)	Titolo:
	in data per il totale di ore
	svoltosi presso
<u>S</u>	eminari
a)	Titolo:
	in data per il totale di ore
	organizzato da
	svoltosi presso
b)	Titolo:
	in data per il totale di ore
	organizzato dasvoltosi presso
	svoitosi piesso
c)	Titolo:
	in data per il totale di ore
	organizzato da
	svoltosi presso
d)	Titolo:
	in data per il totale di ore
	organizzato da
	AVER PARTECIPATO IN QUALITA' DI RELATORE E/O DOCENTE AI SEGUENT /EGNI O CORSI DI FORMAZIONE
_	
L	Relatoreocenteso di formazione Cdgno



org	lataanizzato daltosi presso					
b)	Relatore	ocente	so di formaz	tione	Cogno	
org	dataanizzato daltosi presso	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
c)	Relatore	ocente	so di formaz	ione	Cogno	•
org	lataanizzato daltosi presso					
d)	Relatore	ocente	so di formaz	cione	Cogno	
org	lataanizzato daltosi presso					
e)	Relatore	ocente	so di formaz	ione	Co gnc	•
org	lataanizzato daltosi presso					
5) I	DI SVOLGERE/AV	ER SVOLTO LE	SEGUENTI ATT	IVITA'		
(sp	li prestare (o aver pr ecificare profilo di e	tipo di attività dell	'incarico)			
pre	082	struttura (<i>ir</i>	idicare se pubblica	i o privata)	••••••
(spe	li prestare (o aver pr ecificare profilo di e	tipo di attività dell	'incarico)			•••
pre	sso	struttura (in	dicare se pubblica	o privata)	************	······
(sp	li prestare (o aver pr ecificare profilo di e sso	tipo di attivit <mark>à de</mark> ll	'incarico)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••
			-	-		
	li prestare (o aver pr ecificare profilo di e					



		1	<u>7.</u> 10 16:12
D	Roma	21/10/2024]
Osm	Protocollo	P 19359/2024	LAAA
			₹ 1
			7 M.C

presso struttura (indicare se pubblica o privata);	
5) DI AVER SVOLTO LE SEGUENTI FUNZIONI ONORARIE	
a) triennio dal / / / al / / / al / / / giudice onorario minorile/consigliere onorario minorile presso	
b) triennio dal /// al /// giudice onorario minorile/consigliere onorario minorile presso	
c) triennio dal / / / al / / / giudice onorario minorile/consigliere onorario minorile presso	
d) triennio dal / / / al / / / / /	
Dichiaro di essere in possesso della documentazione attestata dalla presente dichiarazione ed fornirla all'Amministrazione su richiesta.	! a
Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che l'art. 71 del D.P.R. n. 445/00 prevede che qualce emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, io sottoscritto decadrò automaticamenta in benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione ne veritiera.	116
Data(firma)	